

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 5-3314

Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

A relazione del Vicepresidente Cavallera e degli Assessori Giordano, Sacchetto:

Le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed entrate in vigore il 3 ottobre 2010, disciplinano le modalità amministrative e i criteri tecnici da applicare alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

In particolare, le suddette Linee guida dedicano la Parte III al procedimento unico di autorizzazione, soffermandosi sui contenuti minimi dell’istanza (Paragrafo 13), sull’avvio e svolgimento del procedimento (Paragrafo 14) e sui contenuti essenziali dell’autorizzazione unica (Paragrafo 15).

Il paragrafo 18.4 demanda poi alle Regioni il compito di adeguare le proprie discipline in materia alle Linee guida nazionali, disponendo che in attesa di tale adeguamento le previsioni del predetto atto nazionale si applicano ai procedimenti in corso.

Al fine di ridurre i tempi, evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, il Paragrafo 18.3 riconosce inoltre espressamente alle Regioni la possibilità di individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche, nonché per i procedimenti i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

La Regione Piemonte, pertanto, nel generale perseguimento degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e in attuazione della generale funzione regionale di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, intende dare attuazione alle previsioni contenute nelle Linee guida nazionali, secondo quanto previsto dal precitato paragrafo 18.4, fornendo nel documento allegato al presente atto le indicazioni procedurali finalizzate ad individuare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alle Province ai sensi della medesima legge regionale 44/2000 e della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, nell’ambito dei procedimenti diretti all’autorizzazione di interventi per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, assicurandone il corretto inserimento nel territorio.

Le indicazioni procedurali citate, in coerenza con la giurisprudenza sviluppatasi sul tema, si soffermano altresì sugli ulteriori aspetti ritenuti utili ai fini di una esaustiva trattazione del tema e rinviano, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, a quanto previsto dalle Linee guida nazionali e dagli articoli 5 e 6 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione delle energie rinnovabili, in sede di formulazione delle indicazioni procedurali, si è tenuto conto delle esigenze di semplificazione sottese alle disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e alle Linee guida nazionali considerando, comunque, la necessità di conciliare le predette finalità con le peculiarità del territorio piemontese e dei procedimenti autorizzativi previsti dalla normativa vigente a tutela delle politiche di salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale.

Sulla base delle riunioni tecniche preparatorie svolte dalla Direzione Innovazione, Ricerca e Università e dalla Direzione Ambiente, con la partecipazione delle altre Direzioni regionali competenti (Agricoltura, Attività produttive, Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia), nonché a seguito dei necessari confronti con le Province, enti titolari della competenza autorizzativa, il documento allegato si propone di uniformare i procedimenti autorizzativi al fine di semplificarne l'iter e di superare le difformità presenti in ambito regionale, soffermandosi su temi connotati da particolare criticità.

Tra gli argomenti trattati nel documento allegato si segnalano in particolare quelli inerenti la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, gli oneri istruttori, le modalità di esame delle richieste di autorizzazione, quelle di svolgimento e di conclusione del procedimento, la valutazione del cumulo degli interventi, la compatibilità paesaggistica dell'opera, le specificità del procedimento unico con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale, la variante "automatica" allo strumento urbanistico, le misure di compensazione e le garanzie finanziarie, la trasparenza e gli obblighi informativi. Al documento è stato altresì allegato, per farne parte integrante e sostanziale, il "Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chiropteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici" già approvato con la d.g.r. 16 marzo 2009 n. 71-11040, modificata con la d.g.r. 6 luglio 2009, n. 20-11717.

Va inoltre evidenziato che, al fine di consentire il raccordo tra il procedimento di concessione di derivazione di acqua di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e l'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, è stato istituito un Tavolo di confronto tra Regione, Enti Locali e operatori del settore che, in occasione della revisione del suddetto regolamento e degli altri regolamenti ad esso connessi, individui le modalità di coordinamento più opportune. Si rinvia pertanto alla suddetta revisione il coordinamento del procedimento di concessione di derivazione di acqua con l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, previsto dal paragrafo 18.3 delle Linee guida nazionali.

Acquisito il parere della Conferenza permanente Regione – Autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2011;

dato atto che successivamente all'acquisizione del suddetto parere è stato necessario adeguare il paragrafo 6 e le lettere b), l) e v) dell'Allegato 1 alle Indicazioni procedurali alle previsioni dell'articolo 15 della legge 183/2011 diretto a semplificare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i privati, come peraltro evidenziato nella Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

viste le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con il decreto 10 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento recante “Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile” e i relativi allegati costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia a far data dal giorno successivo alla sua approvazione e si applica a tutte le istanze di autorizzazione presentate da tale data;

c) di stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, per i nuovi procedimenti autorizzativi non trova più applicazione la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 20-11717, avente come oggetto il “Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chiroterteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici. Modifica della d.g.r. n. 71-11040 del 16 marzo 2009”;

d) di precisare che quanto disposto con il presente atto potrà essere coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, che sarà assegnata alla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito del provvedimento regionale di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari allo scopo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

1. Finalità	1
2. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione	3
3. Oneri istruttori	3
4. Esame delle richieste di autorizzazione	4
5. Valutazione del cumulo degli interventi	4
6. Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico ex d.lgs. 387/2003	5
7. Poteri comunali nell'ambito del procedimento unico	7
8. Compatibilità paesaggistica dell'opera	7
9. Specificità del procedimento unico con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale	8
10. Specificità del procedimento unico con riferimento al rilascio della concessione di derivazione di acqua	11
11. Specificità del procedimento unico con riferimento al rilascio della concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche	11
12. Procedimento unico e variante "automatica" allo strumento urbanistico	12
13. Misure di compensazione	13
14. Garanzie finanziarie	14
15. Trasparenza amministrativa e obblighi informativi	15
Allegato 1	16
Allegato 2	21
Allegato 3	22

1. Finalità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 sono state pubblicate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con decreto ministeriale

del 10 settembre 2010, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed entrate in vigore il 3 ottobre 2010.

Tali linee guida, nel disciplinare le modalità amministrative e i criteri tecnici da applicare alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, dedicano la Parte III al procedimento unico di autorizzazione, soffermandosi sui contenuti minimi dell'istanza (Paragrafo 13), sull'avvio e svolgimento del procedimento (Paragrafo 14) e sui contenuti essenziali dell'autorizzazione unica (Paragrafo 15).

Al fine di ridurre i tempi, evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, il Paragrafo 18.3 riconosce inoltre espressamente alle Regioni la possibilità di individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche, nonché per i procedimenti i cui esiti confluiscono nel procedimento unico di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

Con il presente atto, pertanto, la Regione Piemonte dà attuazione alle previsioni contenute nelle Linee guida nazionali, in coerenza con la giurisprudenza sviluppatasi sul tema, disponendo inoltre sugli ulteriori aspetti ritenuti utili ai fini di una esaustiva trattazione del tema.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia a quanto previsto dalle Linee guida nazionali e dagli articoli 5 e 6 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Le presenti indicazioni procedurali si inquadrano nel generale perseguimento degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Le stesse indicazioni procedurali, in attuazione della generale funzione regionale di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, sono finalizzate ad individuare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alle Province ai sensi della medesima legge regionale 44/2000 e della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, nell'ambito dei procedimenti diretti all'autorizzazione di interventi per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, assicurandone il corretto inserimento nel territorio.

2. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione

La domanda di autorizzazione e i documenti alla stessa allegati devono essere inoltrati all'ufficio dell'Amministrazione provinciale competente al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

I contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica, stabiliti dal Paragrafo 13 della Parte III delle Linee Guida nazionali e dalle disposizioni seguenti, sono riportati nell'Allegato 1.

Nel caso in cui l'intervento sia previsto in ambiti soggetti a tutela paesaggistica, all'istanza deve essere allegata la relazione paesaggistica ai sensi del d.p.c.m. 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42".

La suddetta documentazione costituisce contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità, fatta eccezione per la documentazione specificamente prevista per la fase di valutazione del procedimento di VIA come precisato al successivo paragrafo 9.

3. Oneri istruttori¹

Le Province, possono stabilire con proprio atto l'entità e le modalità di versamento degli oneri istruttori a carico del proponente, osservando le indicazioni e i criteri di seguito forniti per assicurarne un'applicazione omogenea sul territorio regionale:

- l'importo degli oneri istruttori, definito per scaglioni successivi, sulla base del valore dell'investimento, non può essere superiore ai valori indicati nella tabella;
- per valore dell'investimento si intende quello indicato nel piano finanziario presentato dal proponente;

VALORE DELL'INTERVENTO	TARIFFA ISTRUTTORIA COMPLESSIVA
fino a 10.000.000 di euro	0,03 % del valore
oltre a 10.000.000 di euro	0,03% fino a 10.000.000 + 0,02% per il restante importo

¹ Il paragrafo 9 delle Linee Guida Nazionali attribuisce alle Regioni la competenza a prevedere oneri istruttori a carico del soggetto proponente finalizzati alla copertura delle spese del procedimento unico secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1 della legge 62/2005 che richiama, per la determinazione dell'importo, il criterio del costo effettivo del servizio reso, la predeterminazione e la pubblicità di tali oneri.

4. Esame delle richieste di autorizzazione

Il procedimento unico è avviato, per le singole tecnologie di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e conseguente protocollazione delle istanze di autorizzazione.

Ai fini dell'avvio del procedimento, l'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione prevista dal precedente paragrafo 2.

Nel caso di concorso di più progetti localizzati in uno stesso sito, l'eventuale seconda richiesta di autorizzazione, anche nel rispetto del criterio di economicità e del divieto di aggravare il procedimento, darà luogo al procedimento unico subordinatamente al mancato rilascio dell'autorizzazione richiesta con la prima istanza. Il criterio cronologico, pertanto, determina la sequenza in base alla quale l'Amministrazione deve esaminare le domande. La stessa procederà all'esame dell'istanza successiva solo se la prima non presenti i requisiti richiesti dalle norme vigenti².

5. Valutazione del cumulo degli interventi

Il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 4, comma 3 prevede espressamente che, *"le Regioni [...] stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale"*.

Da ciò consegue che, sulla base delle disposizioni citate, l'istruttoria debba tenere conto della situazione in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, "del cumulo con altri progetti".

Pertanto, la valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto paesaggistico, edilizio, ambientale e territoriale di fondo, bensì deve tenere conto della sua interazione con gli impianti preesistenti - a maggior ragione qualora non siano stati a suo tempo sottoposti ad alcuna previa verifica ambientale - e con gli altri progetti presentati all'Amministrazione per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in area contigua, in corso di valutazione.

Ottemperando a tale disposto legislativo e sulla scorta dell'esperienza applicativa regionale in materia di VIA, si ritiene quindi di stabilire che saranno soggetti alle procedure di VIA gli impianti fotovoltaici che si collocano ad una distanza inferiore a 300 metri l'uno dall'altro,

² Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2670, Cons. di Stato, Sez. V, 31 agosto 2007, n. 4519 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 7 gennaio 2009, n. 1.

sempre che la potenza complessiva sia superiore alle soglie stabilite dall'Allegato B2, categorie n. 36 e n. 38 della legge regionale 40/1998.

Inoltre, la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) contiene anche una specifica disposizione diretta ad assicurare la sottoposizione alle procedure di VIA del progetto complessivo delle opere da realizzare. L'articolo 4, comma 5 prevede infatti che: *"Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi"*.

Si ricorda a tal proposito che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 40/1998, non è consentita una segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni, volta ad evitare la sottoposizione ai procedimenti di VIA dei progetti o, più in generale, tale da eludere gli obiettivi che l'applicazione del d.lgs. 387/2003 si propone al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti sul territorio.

6. Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico ex d.lgs. 387/2003

Il procedimento unico si svolge nell'ambito della Conferenza dei servizi, secondo le modalità fissate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dalle specifiche norme di settore, convocata dal Responsabile del procedimento come individuato dall'Amministrazione provinciale competente.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 183/2011, acquisisce d'ufficio dal Comune competente il certificato di destinazione urbanistica e l'estratto dei mappali e delle norme d'uso.

Le Province, nel rispetto dei criteri contenuti nella Parte IV del d.m. 10 settembre 2010, ai fini della valutazione ed autorizzazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere connesse, tengono conto in particolare della coerenza con la programmazione energetica regionale e con gli obiettivi nazionali definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Nel caso di impianti alimentati da biomasse ed eserciti in assetto cogenerativo ed asserviti a reti locali di teleriscaldamento localizzate in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in sede di Conferenza dei servizi si dovrà verificare la coerenza del progetto rispetto alle previsioni dei piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento di cui all'art. 22 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Nell'ambito del procedimento sono comprese le procedure di comunicazione e partecipazione degli interessati anche ai fini dell'apposizione dell'eventuale vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.. L'autorizzazione può stabilire eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la continuità e la qualità del servizio elettrico e il rispetto delle regole tecniche, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003.

Proprio con riferimento alla parte prescrittiva del provvedimento, va comunque evidenziato come la giurisprudenza abbia chiaramente affermato che, atteso l'obiettivo di massima semplificazione perseguito, ogni adempimento istruttorio posto a carico del proponente debba essere soggetto ad un criterio di stretta interpretazione ed applicazione e che gli oneri posti a suo carico debbano essere attentamente valutati alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa³.

L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto. Essa indica i termini di inizio lavori decorsi i quali la stessa decade.

Il provvedimento finale è inviato a tutte le Amministrazioni interessate e notificato al proponente.

La costruzione e l'esercizio delle opere e di impianti in assenza della suddetta autorizzazione unica, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, è assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 44 del d.lgs. 28/2011⁴.

³ Tar Lombardia, Brescia, I, 4983/2010. In tale pronuncia il Giudice lombardo ha ritenuto illegittima, per violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, la prescrizione di interrimento delle linee elettriche, sulla scorta della considerazione del fatto che tali reti risultano spesse volte di notevole impatto sia visivo che ambientale. Il Tar ha infatti negato la sussistenza di tale potere in capo all'amministrazione comunale, considerandola assai penalizzante per il gestore della rete sia in fase realizzativa che gestionale. (Cfr. anche Tar Puglia, Lecce, I, 1064/2010)

⁴ Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione e' determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:

a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;

b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;

2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita' da quanto nella stessa dichiarato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.

3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o piu' prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa

7. Poteri comunali nell'ambito del procedimento unico

Il procedimento unico previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 ricomprende il permesso di costruire.⁵

Il Comune pertanto può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica dell'opera e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della conferenza di servizi diretta all'approvazione dell'opera⁶.

A tale riguardo va sottolineato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte richiamato l'obbligo dell'Amministrazione dissenziente ad esprimere la propria opposizione con un atto "costruttivo", ovvero non limitandosi ad un mero rigetto, ma cercando di individuare le soluzioni alternative più confacenti al miglior temperamento degli interessi sottesi al procedimento⁷.

Si rammenta che ai sensi del paragrafo 13.4 delle Linee guida nazionali, la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento non possono essere subordinate alla presentazione di prevee convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

8. Compatibilità paesaggistica dell'opera

Nell'ambito dei procedimenti diretti all'autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile rivestono grandissima importanza le valutazioni inerenti la compatibilità paesaggistica dell'opera.

Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a tutela paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, parte III, è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica che dovrà essere rilasciata dall'ente competente (Regione o Comune) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 32/2008 sulla base del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici da rendersi contestualmente all'interno della procedura della Conferenza dei Servizi.

Qualora risulti competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il Comune dovrà acquisire il parere della commissione locale per il paesaggio. Anche per gli interventi non ricadenti in ambiti soggetti a tutela paesaggistica, si dovrà comunque tenere conto degli

semplificata di cui all'articolo 6, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' la potesta' sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.

⁵ Cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 1139/2010).

⁶ In tal senso, cfr Tar Calabria, Catanzaro, I, 32/2011; Consiglio giustizia amministrativa per la regione siciliana, I, n. 1368/2010.

indirizzi derivanti dagli strumenti di pianificazione locale (PRGC) e territoriale e finalizzati alla tutela del paesaggio.

Se è vero che la salvaguardia del paesaggio costituisce oggetto di impegni internazionali (come la Convenzione europea del paesaggio) e che alla concezione totalizzante dell'interesse paesaggistico non può sostituirsi una concezione totalizzante dell'interesse ambientale, che ne postuli la tutela a ogni costo mediante lo sviluppo di impianti di energia alternativa che abbiano un grave e irreversibile impatto paesaggistico, è pur vero che l'Amministrazione è tenuta a motivare in modo esaustivo la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali l'opera non si ritiene adeguata alle caratteristiche ambientali protette⁸.

L'opera infatti non deve essere percepita come un fattore di disturbo esclusivamente visivo: in mancanza di alternative tecnologiche disponibili, deve essere quindi data prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alla peculiarità del paesaggio⁹.

Risulta evidente come il fattore di disturbo visivo non sia di per sé motivo ostativo alla localizzazione di impianti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 387/2003 e come, in ragione del particolare favore legislativo verso siffatta tipologia di impianti, il diniego dell'Amministrazione, assunto sulla base di queste considerazioni, debba essere basato sulla precisa individuazione di interessi pubblici prevalenti¹⁰.

L'impatto territoriale di talune tipologie di impianti per la produzione di energia, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente) dell'interesse nazionale -costituzionalmente rilevante- all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica¹¹.

9. Specificità del procedimento unico con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale

L'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 si pone quale obiettivo quello di semplificare, riunendo all'interno di un unico procedimento, i procedimenti autorizzativi necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

⁸ Cfr. T.A.R. Molise, Sez. I, 99/2011 e T.A.R. Veneto, III, 453/2009

⁹ Cfr. Tar Lombardia, Brescia, I, 859/2009

¹⁰ Cfr. Tar Lombardia, supra

¹¹ TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 32/2011

L'ordinamento giuridico piemontese vanta, fin dal 1998, un istituto del tutto analogo nell'ambito della legge regionale recante la disciplina del procedimento di valutazione d'impatto ambientale.

Infatti, ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della l.r. 40/1998, il giudizio di compatibilità ambientale è comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto. Con tale disposizione si è inteso infatti creare un "canale unico" nel quale far confluire tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, in un'ottica di razionalizzazione ed economia procedimentale.

Per ragioni di continuità dell'ordinamento giuridico e confortati dai risultati raggiunti in oltre dieci anni di applicazione sul territorio piemontese di tale disposto normativo, non si rinvergono elementi ostativi al perpetuarsi dell'applicazione dell'articolo 13 della l.r. 40/1998, anche in ragione della sostanziale coincidenza fra il procedimento unico di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e il "canale unico" di cui al predetto articolo 13 della normativa regionale in materia di VIA.

Nel perseguimento dell'obiettivo della congruenza fra i due procedimenti occorrerà tuttavia operare un'interpretazione adeguativa delle norme in materia di VIA, che rimangono il punto di riferimento principale, anche se non esaustivo, della disciplina procedimentale.

La disciplina codificata nel d.lgs. 387/2003, così come dettagliata nel d.m. 10 settembre 2010 e modificata dal d.lgs. 28/2011, assume infatti il carattere di norma speciale e pertanto esige un adeguamento delle norme in materia di VIA in funzione delle specificità del procedimento.

Venendo ora a dettagliare nei tratti più salienti il procedimento autorizzatorio, occorre innanzitutto osservare come la novella del 2011 sia intervenuta a chiarire definitivamente che qualora la realizzazione dell'impianto sia subordinata alla fase di verifica della procedura di VIA la relativa procedura viene espletata prima dell'avvio del procedimento unico (articolo 12, comma 4 d.lgs. 387/2003, come modificato dal d.lgs. 28/2011).

Qualora invece l'intervento sia soggetto alla fase di valutazione della procedura di VIA, perché rientrante nel campo di applicazione della stessa o per effetto dell'espletamento della fase di verifica predetta, ai fini delle integrazioni procedurali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998.

A seguito della presentazione dell'istanza, unica sia agli effetti del d.lgs. 387/2003 che della VIA e degli atti autorizzatori in essa ricompresi, verrà effettuata una prima verifica sulla ricevibilità e procedibilità della stessa, nelle forme e nei termini previsti dal paragrafo 14.4 delle Linee guida nazionali. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione competente verificherà quindi la completezza formale della documentazione e comunicherà l'eventuale improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta per il procedimento ex articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intenderà avviato.

Tale disposizione si applicherà nel solo caso di carenze o incompletezze documentali inerenti la documentazione richiesta, a pena di improcedibilità, dalle disposizioni in materia di autorizzazione unica ex articolo 12 del d.lgs. 387/2003, mentre nel caso di carenze inerenti la documentazione specificamente richiesta per la VIA continuerà ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23, comma 4 d.lgs. 152/2006, che consente e disciplina la relativa integrazione documentale.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza il proponente ne darà notizia a mezzo stampa nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, lett. b) della l.r. 40/1998 e sul sito web dell'autorità competente (articolo 24 comma 1 d.lgs. 152/2006).

La pubblicazione di cui sopra conterrà una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, nonché l'indicazione delle sedi ove potranno essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali sarà possibile presentare osservazioni.

Alla domanda sarà altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri atti assenso comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia su idoneo supporto elettronico degli elaborati, conforme agli originali presentati.

La documentazione sarà depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso gli uffici dell'autorità competente, nonché delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

Contestualmente alla pubblicazione il proponente trasmetterà l'istanza, completa degli allegati necessari, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati nonché ai soggetti titolari della funzione del rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti d assenso comunque denominati.

L'Amministrazione procedente convocherà la conferenza dei servizi, ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di valutazione, nonché per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati anche di altre amministrazioni pubbliche.

Il procedimento si concluderà, anche in assenza dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, nel termine di centocinquanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza (articolo 26 comma 1 d.lgs. 152/2006), ovvero, nel caso di richiesta integrazioni, nei termini previsti dall'articolo 24, commi 9 e 9 bis e 26, commi 3 e 3 bis dello stesso d.lgs. 152/2006.

Entro i termini previsti per la VIA, sarà quindi possibile ottenere tutti gli atti autorizzatori necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera; il provvedimento finale della fase di valutazione coinciderà con l'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 e costituirà, secondo le previsioni dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

Per tutto quanto non espressamente definito nel presente paragrafo, si farà riferimento alla disciplina in materia di VIA.

10. Specificità del procedimento unico con riferimento al rilascio della concessione di derivazione di acqua

Al fine di consentire il raccordo tra il procedimento di concessione di derivazione di acqua di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e l'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, è stato istituito un tavolo di confronto tra Regione, Enti Locali e operatori del settore che, in occasione della revisione del suddetto regolamento e degli altri regolamenti ad esso connessi, individuò le modalità di coordinamento più opportune. Si rinvia pertanto alla suddetta revisione il coordinamento del procedimento di concessione di derivazione di acqua con l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, previsto dal paragrafo 18.3 delle Linee guida nazionali.

11. Specificità del procedimento unico con riferimento al rilascio della concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche

L'articolo 1, comma 6 del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, stabilisce che tali risorse - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile - sono risorse minerarie.

Ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 44/2000, l'autorità competente per le funzioni amministrative relative alla ricerca e alla concessione di coltivazione delle risorse geotermiche è la Regione.

Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Regione, nel rispetto degli articoli 3 e seguenti del citato d.lgs. 22/2010, ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.

La legge regionale 40/1998 prevede preliminarmente, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, lo svolgimento della fase di verifica della procedura di VIA. Qualora a seguito dell'espletamento della fase di verifica, il permesso di ricerca sia soggetto alla fase di

valutazione della procedura di VIA di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998 lo stesso è rilasciato al termine di tale procedimento.

Il titolare del permesso di ricerca, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 22/2010, a seguito dell'individuazione dei fluidi geotermici ne dà tempestiva comunicazione alla Regione ai fini del riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e delle necessarie comunicazioni.

L'articolo 8 del d.lgs. 22/2010 stabilisce che entro sei mesi dal suddetto riconoscimento, il titolare del permesso di ricerca ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione alla Regione.

Ai sensi dell'Allegato A1 alla legge regionale 40/1998, le attività di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma sono soggette alla fase di valutazione, di competenza regionale, della procedura di VIA.

Alla domanda è allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri atti assenso comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini del rilascio della concessione di coltivazione della risorsa geotermica e della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, nonché una copia su idoneo supporto elettronico degli elaborati conforme agli originali presentati.

Il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, comprensivo di tutti gli atti autorizzatori compatibili con i termini della procedura di VIA, si conclude, anche in assenza dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, nel termine di centocinquanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza (articolo 26 comma 1 d.lgs. 152/2006), ovvero, nel caso di richiesta di integrazioni, nei termini previsti dall'articolo 24, commi 9 e 9 bis dello stesso d.lgs. 152/2006.

Entro i termini previsti per la VIA, sarà quindi possibile ottenere tutti gli atti autorizzatori necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera; il provvedimento finale della fase di valutazione coinciderà con l'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 e costituirà, secondo le previsioni dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

12. Procedimento unico e variante "automatica" allo strumento urbanistico

Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Per tale tipologia di variante, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006, la valutazione ambientale strategica non è necessaria purché si tratti di esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione dell'opera, senza alcuna incidenza su aree esterne rispetto a quest'ultima.

La norma che dispone la variante nel caso di approvazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non intende peraltro escludere ogni valutazione di tipo urbanistico - ambientale dal procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera.

Indipendentemente da una loro proceduralizzazione, le considerazioni di tipo urbanistico e ambientale dovranno essere tenute in conto nel procedimento, anche se chiaramente assumeranno carattere recessivo rispetto all'interesse all'effettuazione dell'opera, nell'ambito del bilanciamento procedimentale¹².

In tale ottica la variante deve intendersi necessariamente estesa alle norme di piano e non solo all'azzonamento e assume efficacia con l'autorizzazione del progetto. L'amministrazione comunale, preso atto delle modifiche urbanistiche intervenute, aggiorna, se necessario, in occasione della prima variante allo strumento, gli elaborati del PRG.

Inoltre, in considerazione della norma di cui all'articolo 14 *ter*, comma 6, della l. 241/1990, secondo la quale il rappresentante di ciascuna Amministrazione deve essere legittimato dall'organo competente, la designazione del rappresentante del Comune deve in tale specifica ipotesi avvenire su deliberazione del Consiglio comunale, al quale l'articolo 42 comma 2, lett. *b*) del d.lgs. 267/2000 riserva la competenza a deliberare sui piani territoriali ed urbanistici e su ogni successiva variante¹³.

13. Misure di compensazione

Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del d.lgs. 387/2003 *"l'autorizzazione non può essere subordinata, né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province"*.

Le misure di compensazione sono disciplinate con maggiore dettaglio dal paragrafo 14.15 e dell'allegato 2 delle Linee guida nazionali. Nello specifico tali misure possono essere determinate in sede di Conferenza di servizi a favore dei Comuni e devono avere *"carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniale o economico"*.

L'allegato 2 alle Linee guida nazionali nel ribadire che *"per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario a favore dei Comuni"* specifica che le misure compensative a favore dei Comuni devono riguardare *"interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazione di impianti a fonti rinnovabili e*

¹² In procedimento analogo (autorizzazione alla costruzione di centrali ex d.l. 7/2002) con variante automatica, il Consiglio di Stato ha affermato che l'autorizzazione alla costruzione delle centrali, rilasciata all'esito di procedimento cui partecipano anche gli enti locali in sede di conferenza di servizi, implica anche variante agli strumenti urbanistici vigenti, sicché la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti non può costituire un fattore vincolante (Consiglio di Stato, VI, 910/2011).

¹³ Cfr sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 4520/2005.

di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi”, nel rispetto dei criteri fissati dallo stesso allegato.

L'autorizzazione dovrà indicare nel dettaglio l'entità delle misure compensative e le modalità di attuazione la cui inosservanza comporta la decadenza dell'autorizzazione unica.

14. Garanzie finanziarie

Ai sensi dell'articolo 1 quinquies del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (Misure urgenti in materia di energia), ai fini di contrastare le attività meramente speculative, l'istanza di autorizzazione deve essere accompagnata dall'impegno alla prestazione di congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50,00 euro per kW) per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto.

Per quanto riguarda, invece, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, le Linee guida nazionali, al fine di garantire l'esecuzione di tali interventi, prevedono il versamento di una cauzione, rilasciata mediante fideiussione bancaria o assicurativa¹⁴.

La garanzia finanziaria per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino è stabilita in una misura compresa tra il 50 e il 100% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, come risultante da apposita perizia giurata.

La garanzia finanziaria è stabilita in favore dei Comuni sede dell'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata entro la data di avvio dei lavori. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che – di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

La garanzia richiesta deve escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'articolo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo.

¹⁴ Ai sensi del paragrafo 13.1 lettera j) l'istanza di autorizzazione è corredata dall'“impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi”.

15. Trasparenza amministrativa e obblighi informativi

Le Province rendono pubbliche, anche attraverso il proprio sito web, le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell'impianto e della localizzazione, l'autorità competente al rilascio del titolo, la documentazione da allegare all'istanza e comunque relativa alle competenze degli enti tenuti ad esprimersi nell'ambito del procedimento unico, il numero di copie necessario, le modalità e i termini di conclusione dei relativi procedimenti, fornendo l'apposita modulistica per i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica.

Le Province, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 28/2011, trasmettono alla Regione – Direzione Innovazione, Ricerca e Università, Settore Politiche Energetiche, le informazioni e i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Documentazione minima da allegare all'istanza di autorizzazione

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica è corredata dalla documentazione di seguito indicata:¹⁵

a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;

b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:

I. i dati generali del proponente resi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del d.p.r. 445/2000;

II. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;

III. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

IV. il piano finanziario comprensivo della stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

V. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;

c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse ¹⁶ ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il

¹⁵ La documentazione indicata è costituita da quella di cui ai paragrafi 13.1, 13.2 e 13.3 delle Linee Guida nazionali integrata da quella ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte.

¹⁶ Costituiscono senz'altro titolo idoneo alla costruzione dell'opera il diritto di proprietà e il diritto di superficie, mentre negli altri casi è necessario valutare se sussista un titolo giuridico, di natura reale o obbligatoria, che implichi la possibilità non precaria di uso del bene (cfr. TAR Toscana, Sez. II, n. 1412 del 21 settembre 2011).

piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

d) nel caso in cui i terreni su cui si intende realizzare l'impianto siano classificati dal P.R.G.C. vigente a destinazione d'uso agricola, l'istanza deve essere corredata da una relazione agronomica che verifichi la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità o di attenzione in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali relativi all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

La relazione dovrà quindi riportare le seguenti informazioni:

- classe di capacità d'uso dei suoli dei terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto, indicando la superficie complessiva occupata dall'impianto e dalle strutture ad esso connesse e specificando la quota di superficie impermeabilizzata;
- presenza di impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico;
- verifica del fatto che i terreni rientrino o meno nell'area geografica di produzione di prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T.;
- tipi di coltura effettuati nell'anno precedente e in atto, con particolare riferimento a prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T.;
- nel caso di impianti a biogas, verifica del fatto che i terreni rientrino o meno in un comune individuato nell'elenco dei comuni ad elevato carico zootecnico;

e) nel caso di impianti a biomassa, l'istanza deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva le caratteristiche della biomassa utilizzata, con analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento e la provenienza della risorsa utilizzata. In particolare la relazione deve indicare quali delle biomasse utilizzate provengono da boschi, colture dedicate, da scarti e sottoprodotti agricoli e loro trasformati. Nel caso di colture dedicate, coltivate nel territorio regionale, la relazione deve anche individuare la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale ovvero l'elenco delle particelle catastali interessate;

f) nel caso di impianti a biogas, l'istanza deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva le caratteristiche della biomassa utilizzata, con analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento e la provenienza della biomassa utilizzata. In particolare la relazione deve indicare quali delle biomasse utilizzate provengono da colture dedicate, da reflui zootecnici, da scarti e sottoprodotti agricoli e loro trasformati. Nel caso di colture dedicate, coltivate nel territorio regionale, la relazione deve anche individuare la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale ovvero l'elenco delle particelle catastali interessate.

Per garantire la producibilità dell'impianto, le biomasse utilizzate devono essere effettivamente disponibili almeno nella misura del 70% dell'approvvigionamento necessario al

funzionamento dell'impianto stesso. Qualora l'approvvigionamento avvenga da colture dedicate coltivate nel territorio regionale, la disponibilità effettiva deve essere dimostrata attraverso idonei contratti preliminari o definitivi.

La relazione tecnica deve inoltre illustrare il piano di utilizzo e spandimento del digestato. Nel caso in cui lo spandimento avvenga su terreni in ambito regionale, la relazione deve dimostrare la disponibilità effettiva, attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, di almeno il 70% della superficie necessaria all'utilizzo agronomico del digestato, deve individuare la superficie regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale, ovvero l'elenco delle particelle catastali interessate. Qualora parte del digestato non sia oggetto di utilizzo agronomico sul territorio regionale, la relazione deve indicare il differente utilizzo previsto (es. utilizzo extra-agricolo, depurazione, ecc.) e il relativo quantitativo;

g) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato allo stesso punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

h) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 10;

i) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

l) indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati necessari all'acquisizione da parte dell'autorità procedente del certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali, norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento, nonché, ove prescritta, relazione paesaggistica di cui al d.p.c.m. 12 dicembre 2005;

m) documentazione prevista per la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);

n) nel caso di impianti eolici, l'istanza deve essere corredata da una relazione che riporti ed illustri i dati del monitoraggio dell'avifauna e della chiroterofauna effettuato utilizzando il

protocollo già approvato dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 20-11717 del 6 luglio 2009 (B.U.R.P. 9 luglio 2009, n. 27) e allegato alle presenti linee guida;

o) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori in favore della Provincia competente nella misura di cui al paragrafo 3;

p) impegno a corrispondere le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 14;

q) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali), corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;

r) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, copia della comunicazione effettuata alle competenti Soprintendenze ai sensi del punto 13.3 delle Linee Guida Nazionali¹⁷;

s) l'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato 1 delle Linee Guida Nazionali;

t) nel caso in cui l'intervento sia soggetto a valutazione di incidenza, all'istanza di autorizzazione deve essere allegata altresì la relazione contenente gli elementi previsti dall'allegato "G" al d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e dall'articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;

u) nel caso in cui l'intervento sia soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'istanza deve essere allegata la relazione paesaggistica;

v) all'istanza deve essere allegato uno specifico elaborato denominato "Aspetti urbanistici", al fine di illustrare e sintetizzare lo stato di fatto e le eventuali modifiche normative e cartografiche al PRGC vigente derivanti dall'approvazione del progetto. L'elaborato deve essere inoltre corredato da una sintetica relazione illustrativa che evidenzia i caratteri e l'ubicazione del progetto;

z) in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali relativi all'individuazione di aree di attenzione rispetto all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati

¹⁷ Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6 delle Linee Guida Nazionali, di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lett. e) delle Linee Guida Nazionali

da fonti rinnovabili per i quali non è previsto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, all'istanza deve essere allegato uno studio atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante.

Specificazioni relative alle varianti urbanistiche

In riferimento a quanto indicato all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 comma 3, "...l'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico..." e in considerazione dei principi e delle norme che regolano la pianificazione e la tutela del territorio, con particolare riferimento ai disposti della l.r. 56/1977 "Uso e tutela del suolo", ed alla sua attuazione attraverso gli strumenti urbanistici comunali, si evidenzia quanto segue.

In ottemperanza all'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, non necessita di variante allo strumento urbanistico la realizzazione di impianti in zone agricole, ovvero in zone già individuate nei PRGC vigenti con destinazione di tipo produttiva; fatte salve per queste ultime le norme di piano regolatore che ne regolano la dotazione a servizi.

Negli altri casi, riguardanti aree tendenzialmente non adatte ad ospitare tali impianti (come nel caso di aree di tipo residenziale, commerciale, ecc.) si rende necessaria la variante urbanistica del piano, che assume efficacia contestualmente all'autorizzazione rilasciata nell'ambito del procedimento unico, in sede di conferenza.

La variante potrà riguardare anche le aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977, esclusivamente nel caso in cui la variazione non riduca tali aree al di sotto degli standard minimi previsti dalla legge.

Ai fini dell'approvazione, l'area oggetto di variante dovrà essere cartograficamente individuata e riportata nelle tavole di piano regolatore, nonché normata dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC individuandone la peculiare destinazione d'uso atta ad ospitare la specifica tipologia di impianto oggetto di autorizzazione. Premesso che il progetto deve contenere in ogni caso tutti gli elaborati di cui all'Allegato 1, lettera v), è inoltre opportuno che l'elaborato "Aspetti urbanistici" sia corredato da stralci delle cartografie di analisi e di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica allegate al piano regolatore vigente. L'aggiornamento cartografico complessivo dello strumento urbanistico vigente potrà essere effettuato anche successivamente all'emanazione del provvedimento finale di autorizzazione dell'opera, nel rispetto di quanto sopra riportato.

Nel caso di dismissione dell'attività dell'impianto, successivamente al ripristino dell'area, per i lotti interessati dovrà essere reintrodotta la destinazione d'uso originariamente prevista dallo strumento urbanistico o individuata una destinazione ad area agricola speciale. Tale prescrizione dovrà essere introdotta nelle norme di attuazione approvate in sede di conferenza.

Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chiroteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici

Il presente protocollo descrive le metodologie d'indagine che devono essere applicate per una preliminare valutazione degli impatti che gli impianti eolici potrebbero provocare sull'avifauna e dei chiroteri tutelati da direttive comunitarie e leggi nazionali e regionali, potenzialmente presenti nei siti proposti per la realizzazione di nuovi impianti eolici.

Il protocollo prevede indagini nelle fasi del ciclo annuale in particolare relative alla riproduzione ed alla migrazione per le categorie di avifauna e chiroteri che utilizzano l'area in oggetto o transitano in zona. L'esito dei rilievi nel primo anno di monitoraggio potrà fornire indicazioni sulla necessità o meno di estenderlo alle annualità successive, nonché di tararlo al meglio.

Il protocollo deve essere eseguito da professionisti di comprovata esperienza specifica in campo naturalistico e deve comprendere ornitologi e esperti di chiroteri.

1) Avifauna nidificante

Ci si prefigge di conoscere la composizione del popolamento ornitico che si riproduce nell'area individuata nel progetto.

- Passeriformi

Campionamento mediante punti d'ascolto (*point count*), con l'ausilio di registratore digitale fornito di parabola omnidirezionale, della durata di 10 minuti da realizzarsi all'interno di un'area del raggio di 2 km dal baricentro dell'impianto, suddivisa in 10 buffer circoncentrici di 200 metri di larghezza entro i quali realizzare i rilevamenti il più possibile raggiera, evitando giornate ventose o con condizioni meteorologiche sfavorevoli:

- due uscite settimanali almeno, nel periodo inizio maggio - fine giugno;
- ad ogni uscita devono essere effettuati 7 rilievi puntiformi della durata di 10 minuti (preceduti da 5 minuti di silenzio una volta raggiunto il punto di registrazione) da distribuirsi a all'interno di ogni buffer circoncentrico lungo una precisa direzione, che deve essere cambiata ad ogni uscita, dal centro dell'impianto eolico;
- durante i rilievi devono essere annotate tutte le specie e gli individui sentiti ed osservati suddivisi in specie ed individui entro i 100 metri dall'osservatore e specie ed individui oltre 100 metri dall'osservatore;

- la prima registrazione deve essere effettuata 30 minuti prima dell'alba e l'ultima entro e non oltre le ore 11.00;
- ad ogni punto deve corrispondere una coppia di coordinate, così da poter cartografare con precisione i rilievi effettuati;
- durante le registrazioni e negli spostamenti da un punto di registrazione all'altro devono essere segnalate tutte le specie contattate anche solo visivamente (molto importante è la segnalazione di nidi, di individui impegnati nella costruzione del nido, nell'alimentazione della prole o comunque in atteggiamenti legati alla riproduzione) annotandone la distanza;
- le registrazioni devono essere ascoltate da un esperto ornitologo, che provvede alla determinazione delle specie in base alle differenti caratteristiche dei canti e dei versi emessi dagli uccelli;
- le specie determinate devono essere allocate in cartografia nel punto d'ascolto relativo, in modo da ottenere, a distanze degradanti dal centro dell'ipotetico impianto eolico, la composizione dell'ornitocenosi;
- sulla base delle osservazioni eseguite e delle registrazioni effettuate sono mappati i nidi ed i territori di riproduzione delle diverse specie.

- **Rapaci diurni**

Deve essere utilizzata la metodologia *visual count* descritta nel seguito per le specie migratrici, estendendo i rilievi anche al periodo che va dal 15 maggio al 30 giugno, e garantendo almeno una uscita settimanale in condizioni meteorologiche favorevoli con periodo di osservazione dalle 8.00 alle 16.00. Deve essere perlustrata un'area di circa 3 Km in linea d'aria intorno al sito dell'impianto in previsione.

Durante ogni rilevamento devono essere annotate su carta 1:10.000 tutte le osservazioni di rapaci diurni osservati e i relativi spostamenti, con particolare riferimenti a comportamenti riproduttivi (parate, voli di coppia, festoni, vocalizzazioni, ecc.)

Inoltre deve essere verificata la presenza di luoghi utilizzati per la nidificazione in un raggio di 3 km in linea d'aria dal sito proposto per l'impianto eolico, segnalando anche quelli potenzialmente idonei.

Deve essere verificata l'idoneità dell'area per il reperimento delle risorse trofiche, descrivendo dettagliatamente anche gli habitat presenti, in un raggio di 3 km in linea d'aria dal sito.

Sulla base delle osservazioni eseguite e delle registrazioni effettuate devono essere mappati i nidi ed i territori di riproduzione delle diverse specie.

- **Rapaci notturni**

Devono essere censite le coppie nidificanti, attraverso l'ascolto degli individui in canto, effettuando un'uscita della durata di circa due ore, dopo il crepuscolo, ogni due settimane circa, con punti d'ascolto circoscritti a 3 km in linea d'aria di raggio dal centro del sito

proposto per l'impianto eolico. Il periodo di interesse è marzo – maggio. L'ascolto di individui al canto deve essere effettuato evitando giornate ventose o con condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Inoltre deve essere verificata la presenza di luoghi utilizzati per la nidificazione in un raggio di 3 km in linea d'aria dal sito proposto per l'impianto eolico, segnalando anche quelli potenzialmente idonei, con particolare riferimento a pareti rocciose idonee alla riproduzione del gufo reale.

Deve essere verificata l'idoneità dell'area per il reperimento delle risorse trofiche, descrivendo dettagliatamente anche gli habitat presenti, in un raggio di 3 km in linea d'aria dal sito.

Sulla base delle osservazioni eseguite e delle registrazioni effettuate devono essere mappati i nidi ed i territori di riproduzione delle diverse specie.

2) Avifauna migratrice

- Rapaci diurni

Utilizzando la metodologia *visual count*, dovrà essere verificato il transito di rapaci in un'area di circa 2 Km in linea d'aria intorno al sito dell'impianto in previsione, con le seguenti modalità:

- il punto di osservazione deve essere identificato da precise coordinate geografiche e deve essere cartografato con precisione – dal punto di osservazione si deve avere una buona visuale in modo da poter scrutare quanto più cielo possibile, nonché il sito proposto per l'impianto;
- le osservazioni devono essere effettuate dalle ore 8 alle ore 17, con l'ausilio di binocolo e cannocchiale, sul luogo dell'ipotetico impianto eolico, nelle quali saranno determinati e annotati tutti gli individui e le specie che transitano nel campo visivo dell'operatore, con dettagli sull'orario di passaggio, nonché i comportamenti adottati (volo multidirezionale, attività di caccia, parata e difesa territoriale, soste su posatoi, volo senza sosta e divagazioni nella traiettoria di migrazione ecc.).
- saranno annotate, per ogni individuo avvistato, la direzione e il verso della migrazione nonché l'altezza da terra in corrispondenza dell'ipotetico impianto eolico, e raccolti dati accurati sulla copertura nuvolosa e sulle condizioni del vento (direzione e forza);
- i dati devono essere elaborati e restituiti ricostruendo il fenomeno migratorio sia in termini di specie e numero di individui in contesti temporali differenti (orario, giornaliero, per decade e mensile), sia per quel che concerne direzioni prevalenti, altezze prevalenti ecc..
- le osservazioni devono essere realizzate per sei giornate consecutive nei periodi indicati nel calendario successivamente indicato;

Calendario delle osservazioni delle migrazione dei rapaci:

- **20-25 marzo;**
- **2-11 aprile**
- **8-19 maggio**
- **27 agosto-5 settembre**
- **15-24 settembre**

La strumentazione utilizzata deve essere binocolo ad ingrandimenti almeno 7x42 e cannocchiale ad ingrandimenti almeno 32x77.

- **Passeriformi**

Utilizzare stessa metodologia *visual count* di cui al punto precedente, effettuando almeno 2 uscite settimanali (evitando giornate particolarmente avverse per le condizioni meteorologiche) nel periodo 15 aprile - 15 maggio e 15 settembre - 30 ottobre.

3) Chirotteri

In funzione delle potenziali specie presenti in Piemonte, del contesto geografico e della dimensione del parco eolico in progetto, nonché della necessità di uniformare i dati raccolti con gli esiti degli altri Paesi europei (EUROBATS, 2006, Grunkorn *et al.*, 2005), si suggerisce il seguente calendario di monitoraggio sulla chiroterofauna.

a) Analisi delle conoscenze

Realizzazione di un elenco di dati esistenti e un'analisi cartografica dei biotopi e strutture del paesaggio al fine di determinare gli impatti potenziali. Si prevede:

- Identificazione dei siti conosciuti: raccolta della bibliografia disponibile (scientifica e grigia) sulla presenza dei più importanti rifugi idonei alla chiroterofauna, nel raggio di 20 km dal sito di impianto eolico previsto. Separare i siti di riproduzione, di svernamento e di transito (l'impatto dell'eolico può essere differente).

Habitat e paesaggio: analisi e verifica di idoneità delle potenziali aree di caccia e dei corridoi di volo della chiroterofauna nel raggio di 10 km dal sito di impianto del parco eolico desunta da cartografia ambientale esistente o ortofotocarte.

Ricerca dei rifugi

Devono essere censiti in un intorno di 5 km dal sito del potenziale impianto, tutti i siti idonei alla nidificazione, svernamento e rifugio di specie di chiroterofauna.

In particolare deve essere effettuata la ricerca e l'ispezione di rifugi invernali, estivi e di *swarming* (= siti di accoppiamento) quali cavità sotterranee naturali e artificiali, chiese, case abbandonate, cascine, ponti, idonei alla chiroterofauna, nel raggio di 5 km dal sito di impianto

eolico sia in periodo invernale che in periodo estivo. Per ogni rifugio censito si deve riportare le specie presenti e il conteggio degli individui (mediante telecamera a raggi infrarossi o termocamera, dispositivo fotografico o conteggio diretto, secondo la tipologia della colonia), con descrizione di eventuali tracce di presenza (guano, resti di pasto, ecc.) al fine di dedurre la frequentazione del sito.

Deve essere verificata inoltre l' idoneità dell'area per il reperimento delle risorse trofiche, rilevando anche gli habitat presenti, in un raggio di 5 km in linea d'aria dal sito.

Sulla base delle osservazioni eseguite e delle registrazioni effettuate sono mappati i siti di nidificazione, svernamento e rifugio, nonché i possibili territori di caccia delle diverse specie.

Indagini mediante bat detector in modalità *eterodyne* e *time expansion*, con successiva analisi dei sonogrammi, sulla chiroterofauna migratrice e stanziale, al fine di valutare l'utilizzo e la frequentazione dell'area ed individuare eventuali corridoi preferenziali di volo. A tal fine si prevede:

- Rilevamenti al suolo: con rilevatore di ultrasuoni per tutte le fasi di attività dei chiroteri al fine di determinare un indice di attività calcolato come numero di passaggi/ora. Dovranno essere effettuati dei punti di ascolto di almeno 30 minuti ciascuno presso ogni ipotetica collocazione di aerogeneratore previsto, nonché in zone di saggio per la comparazione dei dati, nel raggio di 2 km in linea d'aria dal sito eolico proposto. Nei risultati dovrà essere indicata la percentuale di sequenze di cattura (*feeding-buzz*) delle prede e distinguere, quando possibile, l'attività di caccia dai movimenti in transito degli animali.
- Rilevamenti in altitudine: registrazione automatica con un rilevatore di ultrasuoni (in *eterodyne* o *frequency division*) fissato ad un apposito pallone aerostatico o altra struttura idonea per valutare l'attività delle specie che cacciano ad altezze maggiori dal suolo e difficilmente contattabili al suolo per la loro struttura del segnale di emissione. Prevedere le registrazioni nei punti di installazione dell'eolico per tutta la notte, nel periodo primavera - fine estate - inizio autunno.

In entrambi i rilevamenti devono essere annotati tutti i contatti avvenuti considerando un contatto un sequenza acustica ben definita, mentre per sequenze continue deve essere considerato un contatto ogni 5 secondi. I dati così raccolti devono essere rappresentati in indici di frequentazione (contatti/ora)

Per ogni ipotetica torre eolica, nel raggio di 2 km dovranno essere effettuati punti d'ascolto di 30 minuti ciascuno, da svolgere almeno due volte al mese, nel periodo aprile – ottobre. Per ogni punto si devono annotare tutti i passaggi degli animali al fine di calcolarne gli indici orari di passaggio.

Di seguito sono indicati i periodi di indagine ottimale con bat detector, secondo la tipologia dell'impianto e della sua localizzazione geografica, in accordo con il calendario attuato in altri Paesi europei:

- **15/04-15/05:** 4 ore nella prima metà della notte, a cominciare mezz'ora dopo il tramonto.
- **01/06-15/07:** notte intera.
- **01/08-31/08:** 4 ore nella prima metà della notte, a cominciare mezz'ora dopo il tramonto
- **01/09-31/10:** notte intera. In tutta Europa sono stati rilevati numerosi contatti di *Nyctalus noctula* alla fine di settembre e ottobre, in attività di caccia, nel pomeriggio, ad un'altezza dal suolo tra 5 e 100 m. Pertanto laddove si sospetta la presenza di *N. noctula* i rilevamenti dovranno iniziare 3-4 ore prima del tramonto.

ELABORATI DA PRODURRE AL TERMINE DEI MONITORAGGI

L'elaborato finale deve riportare la descrizione della strumentazione utilizzata nei rilevamenti indicando i limiti della stessa e deve essere allegato curriculum dei professionisti coinvolti nelle indagini. Inoltre devono essere indicati nel dettaglio i rilievi effettuati, riportando per ciascun rilievo la data, la durata (comprensivo di ora di inizio e di fine del rilievo), le relative condizioni meteo, tutte le specie rilevate e le relative quantità, nonché le condizioni di rilevamento (quote di sorvolo, distanze, direzioni, attività) secondo quanto previsto nel presente protocollo.

Deve essere fornita la cartografia dell'area di studio, con i posizionamenti dei transetti di rilievo, nonché la cartografia in scala 1:5.000 riportante gli habitat rilevati e gli eventuali siti di riproduzione e/o svernamento riscontrati, distinguendo fra quelli potenziali e quelli effettivamente utilizzati dalle specie.

Deve essere fornita la lista delle specie ritrovate, lo status di protezione, lo stato biologico (di riproduzione o non, ecc.), la sensibilità delle specie al potenziale impatto dell'eolico, nonché l'elaborazione dei dati ottenuti secondo le indicazioni riportate in precedenza nel presente protocollo al fine di descrivere il grado di utilizzazione del territorio oggetto di studio da ciascuna specie, e dovranno essere elaborati per ogni specie i rispettivi indici di frequenza relativa ed abbondanza. In particolare per l'avifauna nidificante risulta particolarmente indicato il calcolo indici di comunità quali (Farina, 2001):

- Ricchezza specifica (n° di specie contattate)
- Rapporto tra il numero di specie non-Passeriformi e numero di Passeriformi (nP/P):.
- Indici di frequenza (EFP: campionamento frequenziale progressivo);
- Indici di abbondanza (indici di abbondanza relativa, indici puntuali di abbondanza);

- Indice di dominanza (p_i = abbondanza relativa della i -esima specie): Dove p_i corrisponde all'importanza relativa di ciascuna specie nel popolamento considerato (Turcek, 1956; Purroy, 1975).
- Indice di diversità secondo Shannon & Weaver ($H' = -\sum P_i \ln P_i$): indice utilizzato per descrivere la "diversità" di una comunità ornitica e procedere al confronto tra differenti aree o tipologie ambientali. Il valore dell'indice è 0 per un popolamento composto da una sola specie e aumenta quanto più la comunità è complessa.
- Equipartizione ($J' = H'/H'_{\max}$, dove $H'_{\max} = \log S$, secondo Pielou, 1996): questo indice misura la distribuzione delle abbondanze delle diverse specie. Nel caso in cui le specie siano presenti con la stessa abbondanza l'equipartizione è pari ad 1.
- Stime di densità (n° di individui per unità di superficie).

Deve essere, infine, fornita una valutazione degli impatti e delle incidenze sugli effetti cumulati con altri impianti eolici esistenti o in progetto.